


Publicato il 15/01/2026

N. 00343 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 15167/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15167 del 2025, proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo de Gregoriis e Jacopo Ambrosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del bando di concorso del 7 agosto 2024, limitatamente alla parte in cui, all'art. 11, comma 2, restringe irragionevolmente la priorità di scelta della sede ai soli casi di assistenza al coniuge o al figlio minore affetti da grave handicap;
- del provvedimento prot. n. 14567 del 28 novembre 2025 recante «Assunzione dei vincitori del 2 concorso risultati assegnatari di sede» e dell'allegato elenco, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente la sede richiesta di Lecce nonostante la priorità, assegnandogli, all'opposto, la sede di L'Aquila;

- dell'elenco della assegnazione uffici del 5 dicembre 2025, nella parte in cui il ricorrente viene destinato al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila e non presso la sede di Lecce;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché sconosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, fermo ogni più approfondito esame nella deputata sede di merito, non appare *prima facie* fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, atteso che viene gravato l'atto autoritativo, inserito nella sequenza del procedimento concorsuale, con il quale l'amministrazione ha formato la «graduatoria» aggiornata con i titoli individuali che permettono una precedenza nella scelta delle sedi;

Osservato nondimeno che, come rilevato a verbale durante la camera di consiglio del 14 gennaio 2025, appaiono profilabili ipotesi di inammissibilità del ricorso per mancata notifica dell'atto introduttivo ad almeno un controinteressato;

Ritenuto inoltre che, alla luce di un esame tipico della presente fase cautelare, non appare essere integrato il requisito del *fumus boni iuris* attesa la previsione del bando di gara che limita la priorità nella scelta delle sedi ai sensi dell'art. 33, comma 5 l. 5 febbraio 1992, n. 104 ai casi di assistenza al coniuge e a figlio minore;

Reputato nondimeno corretto compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Fanizza, Presidente FF

Matthias Viggiano, Primo Referendario, Estensore

Alberto Ugo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Matthias Viggiano

IL PRESIDENTE
Angelo Fanizza

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini

indicati.